

## LETTERA DI INTENTI

TRA

la Regione Toscana, in persona di \_\_\_\_\_, di seguito "Regione"

la Provincia di Grosseto, in persona di \_\_\_\_\_

la Provincia di Siena, in persona di \_\_\_\_\_

il Comune di Montieri, in persona di \_\_\_\_\_

il Comune di Chiusdino, in persona di \_\_\_\_\_

di seguito congiuntamente definite le "Parti pubbliche"

E

La società Syndial S.p.A. Attività diversificate, in persona di \_\_\_\_\_, con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Boldrini, 1, di seguito denominata la "Società" o "Syndial"

di seguito le "Parti"

### PREMESSO CHE

- è pendente un contenzioso tra le Parti presso l'autorità giurisdizionale civile (Tribunale civile di Grosseto) ed amministrativa (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Consiglio di Stato) relativamente all'attività di trattamento delle acque di fuoriuscita dalla rampa di accesso della Miniera di Campiano - attività avviata con procedura in danno dal Comune di Montieri, a seguito dell'ordinanza del Comune di Montieri n. 40 del 28 giugno 2001 e con provvedimento prot. n. 5822 del 18 luglio 2001 - e, più in generale, al procedimento per la bonifica dell'Area Merse, perimetrata con Conferenza dei Servizi del 25 febbraio 2005 - avviato dalle Parti pubbliche con l'Accordo di Programma tra le stesse sottoscritto in data 26 luglio 2001;
- nell'ambito del confronto in corso fra la Syndial e le Parti pubbliche per la gestione delle problematiche ambientali della Regione Toscana e, in particolare, della Provincia di Grosseto, le Parti intendono porre fine con soluzione bonaria, attraverso la stipula di un accordo ("l'Accordo Definitivo"), a tutto il contenzioso in essere in merito alle vicende indicate nonché prevenire le ulteriori controversie che potrebbero insorgere al riguardo;
- la presente lettera di intenti e l'Accordo Definitivo non costituiscono rinuncia per le Parti dalle rispettive posizioni, espresse negli atti del contenzioso citato, su responsabilità ed obblighi in

merito alla situazione ambientale dell'Area Merse e comunque alla qualità delle acque di fuoriuscita dalla rampa di accesso della Miniera di Campiano;

tutto ciò premesso, le Parti

#### CONCORDANO

quanto segue:

1. la Regione si impegna a promuovere un iter amministrativo il più possibile accelerato con obiettivo di addivenire entro il primo semestre 2007 all'approvazione del Progetto Operativo di bonifica dell'Area Merse da parte della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 ("Progetto Operativo di bonifica", già progetto definitivo ai sensi del DM 471/1999);
2. il Progetto Operativo di bonifica sarà coerente con il Progetto Preliminare approvato dalla Conferenza dei Servizi il 30 gennaio 2006, prevederà la realizzazione, anche mediante modifiche all'impianto attuale, ove necessario, di un impianto di trattamento delle acque di fuoriuscita dalla rampa della Miniera di Campiano ottimizzato (l'"Impianto") ed idoneo al raggiungimento, allo scarico dell'Impianto stesso, dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della 152/06, definiti secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 2 della legge regionale Toscana n. 20 del 31/5/2006 nonché conterrà l'individuazione dei valori di concentrazione delle varie sostanze nelle acque di uscita dalla miniera definiti quale obiettivo di bonifica secondo i criteri di cui al seguente punto 4 b) ;
3. le Parti si impegnano a sottoscrivere l'Accordo Definitivo entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto Operativo di bonifica definito conformemente ai punti che precedono;
4. l'Accordo Definitivo conterrà le seguenti essenziali pattuizioni:
  - a) impegno di Syndial a subentrare alla Regione e al Comune di Montieri nel procedimento di bonifica dell'Area Merse e a realizzare, a propria cura e spese, le opere e gli impianti di cui al Progetto Operativo di bonifica approvato come sopra descritto, fatta eccezione per le roste;
  - b) impegno di Syndial a completare l'Impianto nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Definitivo, e a gestirlo a propria cura e spese fino al raggiungimento, verificato per un periodo continuativo di 12 mesi, nelle acque di uscita dalla miniera, dei valori di concentrazione delle varie sostanze individuati nel Progetto Operativo di bonifica approvato. Tali valori saranno definiti in base all'analisi di rischio sito specifica che tenga conto della qualità del principale corpo idrico recettore e tale da consentire il loro raggiungimento entro un termine determinabile , fatte salve le azioni correttive di cui al punto 4c) che segue;
  - c) impegno di Syndial, al termine del periodo di 12 mesi di cui al punto precedente ad iniziare, a propria cura e spese, la fase di monitoraggio della bonifica della durata di 5 anni. Impegno di Syndial a realizzare le eventuali azioni correttive che dovessero risultare necessarie a fronte

del superamento, per un periodo continuativo di 20 giorni, dei valori di cui al punto 4.b), che dovesse verificarsi nel corso della fase di monitoraggio, fatti salvi gli interventi di emergenza; la realizzazione delle azioni correttive verrà verificata dal Comitato di Vigilanza. Qualora, entro i 12 mesi successivi, le azioni correttive adottate non dovessero ricondurre ai valori di cui al punto 4.b), impegno di Syndial a riprendere l'attività di bonifica previa approvazione degli enti competenti;

- d) rilascio del certificato di avvenuta bonifica da parte degli enti competenti ai sensi e per gli effetti di legge entro 6 mesi dalla conclusione del periodo di monitoraggio di cui al primo paragrafo del punto 4.c senza che si sia verificato il superamento dei valori di cui al punto 4.b) per un periodo continuativo di 20 giorni o lo stesso sia stato recuperato nell'arco di 6 mesi ai sensi del secondo paragrafo del punto 4.c., o comunque entro 6 mesi dalla conclusione del periodo di monitoraggio eseguito a seguito del riavvio delle attività di bonifica nell'ipotesi di cui al terzo paragrafo del punto 4.c;
- e) collaudo delle opere e dell'Impianto di cui al Progetto Operativo di bonifica a cura di un'apposita Commissione di Collaudo nominata dalla Regione;
- f) impegno di Syndial a garantire la realizzazione del Progetto Operativo di bonifica mediante un meccanismo di polizze fidejussorie a favore della Regione, per un periodo complessivo di 30 anni, strutturato come segue:
  - I. polizza fidejussoria stipulata all'atto della stipula dell'Accordo Definitivo, pari al costo di gestione dell'attuale impianto di trattamento acque per 18 mesi e svincolata al collaudo dell'Impianto;
  - II. polizza fidejussoria stipulata all'atto della stipula dell'Accordo Definitivo, pari al 100% dei costi di realizzazione delle opere e dell'Impianto di cui al Progetto Operativo di bonifica e svincolata progressivamente al collaudo delle opere;
  - III. polizza fidejussoria stipulata all'atto del collaudo dell'Impianto, pari al costo di gestione dell'Impianto per un periodo di 10 anni, da rinnovarsi alla scadenza del predetto termine per 5 anni e così di seguito, di 5 anni in 5 anni, e svincolata al rilascio del certificato di avvenuta bonifica;
  - IV. polizza fidejussoria stipulata al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, pari al valore dell'ultima fideiussione rinnovata ai sensi del precedente punto III. e svincolata al trentesimo anno dall'approvazione del Progetto Operativo;
- g) preso atto che Syndial ha già versato in favore del Comune di Montieri i costi da questo sostenuti per la realizzazione dell'attuale impianto di trattamento e l'attività di trattamento acque svolta nel periodo luglio/dicembre 2001, pari a Euro 502.981,25, ed i costi da questo sostenuti per l'attività di trattamento acque svolta nel periodo 1 gennaio 2002/31 dicembre 2003, pari ad Euro 2.945.250,87, impegno di Syndial a versare alla Regione, entro 30 giorni

dalla firma dell'Accordo Definitivo, i costi sostenuti fino al 31/12/2003 e pari ad Euro 166.467,46;

- h) impegno di Syndial altresì a rimborsare alle Parti pubbliche, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Definitivo, gli ulteriori costi sostenuti e documentati per il procedimento di bonifica (trattamento acque , caratterizzazione , progetto preliminare , progetto operativo, attività commissariale e attività' dell'Osservatorio ambientale locale, quest'ultimo entro un importo massimo del 2% del progetto operativo);
  - i) impegno delle Parti ad abbandonare il contenzioso richiamato in premesse, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo Definitivo e contestualmente al versamento della somma di cui al precedente punto 4.h), con rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento e/o ripristino, dedotta e deducibile. Fino alla firma dell'Accordo Definitivo le Parti si impegnano a presentare istanza congiunta di rinvio per le udienze che sono state o saranno fissate nel frattempo. Resta inteso che tutti gli atti e provvedimenti amministrativi richiamati in premesse o comunque coinvolti nel contenzioso richiamato nelle premesse si intendono superati e sostituiti dall'Accordo Definitivo. Impegno di Syndial a corrispondere alle Parti Pubbliche le spese legali dalle stesse sostenute per il contenzioso sopraddetto.
5. L'attuale impianto di trattamento acque rimane in gestione del Comune di Montieri fino alla stipula dell'Accordo Definitivo. A quella data Syndial avrà la facoltà di acquisirne la proprietà al prezzo simbolico di 1 Euro. Alla medesima data Syndial ne assumerà la gestione previa verifica della conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza, fermo restando che le Parti pubbliche si riservano di far gestire l'attuale impianto di trattamento acque, successivamente alla stipula dell'Accordo Definitivo, al Comune di Montieri o al Commissario per il Merse, a spese di Syndial, sino alla realizzazione dell'Impianto.
6. Le Parti rinunciano alla possibilità offerta dall'art. 265, quarto comma, del D.lgs. n. 152/2006.